

## **RETRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI: sentenza del Tar Sicilia**

SENTENZA DEL TAR SICILIA CATANIA SEZ. I DEL 16 NOVEMBRE 2018, N. 2192

**Robert Tenuta**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dirigente farmacista, assumendo di aver svolto le funzioni di dirigente della farmacia dal momento del collocamento a riposo della titolare del posto, ha adito il Tar Sicilia chiedendo il riconoscimento dei maggiori compensi inerenti allo svolgimento delle mansioni di dirigente della farmacia.

Il Tar Sicilia ha rilevato in primis che la giurisprudenza consolidata ha affermato che il riconoscimento della retribuzione delle mansioni superiori svolte è subordinata ad una triplice condizione:

- a) L'esistenza in organico di un posto vacante cui ricondurre le mansioni di più elevato livello
- b) La prevista adozione di un atto deliberativo di assegnazione delle mansioni superiori da parte dell'organo a ciò competente
- c) L'espletamento di dette mansioni per un periodo eccedente i sessanta giorni nell'anno solare

Con riferimento al punto a) il Tar Sicilia ha precisato che per "atto formale" di incarico deve intendersi un atto proveniente non semplicemente da un superiore gerarchico (come nel caso degli ordini di servizio), ma dall'organo competente ad adottare i provvedimenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, essendo necessario che l'organo che ha conferito le mansioni sia quello competente (giurisprudenza costante; per tutte, Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 17 marzo 2017, n. 545).

Osservando che nella fattispecie manca un atto formale di attribuzione delle mansioni superiori, il Tar ha rilevato la specifica esigenza della presentazione delle prove dello svolgimento delle mansioni superiori, dovendosi dimostrare che l'interessato ha in effetti svolto le attività proprie della figura apicale, assumendone la relativa responsabilità (tale prova avrebbe potuto essere fornita mediante la produzione di atti formati dall'interessato, rientranti nella sfera di competenza del farmacista dirigente, quali ad esempio, gli ordini effettuati alle ditte fornitrici).

La circostanza della vacanza del posto dirigente di per sé non è sufficiente, atteso che l'amministrazione potrebbe avere avuto comunque modo di porre rimedio in altro modo alla vacanza del posto, ad esempio assegnando l'incarico a un funzionario in servizio presso altra sede.

Il Tar Sicilia ha pertanto rigettato il ricorso suindicato.